



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Agosto 2026 –

SENTENZE.....	2
COMUNICAZIONE RICORSI	11



SENTENZE

<u>Verrengia c. Italia</u> Ricorso n. 33132/24 27/08/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore del ricorrente constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> .	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale € 12.500,00 Spese legali € 250,00	

<u>Sarracino e Tresca c. Italia</u> Ricorso n. 27945/24 27/08/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali da parte di Comuni in dissesto e impossibilità di avviare procedimenti esecutivi per il recupero dei crediti.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l’esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione della decisione giudiziaria pronunciata a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell’art. 6 § 1 CEDU. La Corte, inoltre, in virtù del proprio orientamento consolidato (<i>De Luca c. Italia</i> , 24 settembre 2013), ha ribadito che l’impossibilità di avviare un procedimento esecutivo in relazione ai creditori di un ente locale inadempiente nel pagamento costituisce violazione del diritto di accesso a un tribunale sancito dall’art. 6 § 1 CEDU. Altre doglianze Art. 1 P1 (esame non necessario)	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale € 1.200,00	



	Spese legali € 250,00	
<u>Santonastaso e Melorio c. Italia</u> Ricorsi nn. 30054/24, 207/25 27/08/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> .	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 30054/24: € 2.800,00 Ricorso n. 207/25: € 250,00 Spese legali	



	Ricorso n. 30054/24: € 3.600,00 Ricorso n. 207/25: € 250,00	
<u>Pronto interventi sida di Butera Francesco c. Italia</u> Ricorso n. 31399/23 27/08/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali da parte di un ente locale e impossibilità di avviare procedimenti esecutivi per il recupero dei crediti.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore della società ricorrente constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. La Corte, inoltre, in virtù del proprio orientamento consolidato (<i>De Luca c. Italia</i> , 24 settembre 2013), ha ribadito che l'impossibilità di avviare un procedimento esecutivo in relazione ai creditori di un ente locale inadempiente nel pagamento costituisce violazione del diritto di accesso a un tribunale sancito dall'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> .	



	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 31399/23: € 2.900,00	
<u>Nole' e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 10850/25, 15768/25, 16115/25, 16669/25, 16816/25, 17656/25 27/08/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> .	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 10850/25: € 2.700,00	



	Ricorso n. 15768/25: la Corte, alla luce delle somme già assegnate al medesimo ricorrente a seguito delle sentenze <i>Ciccone c. Italia [Comitato]</i>, 12 marzo 2026 e <i>Ciccone c. Italia [Comitato]</i>, 28 maggio 2026, non ha riscontrato alcun motivo per riconoscergli un ulteriore somma a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali. Ricorso n. 16115/25: la Corte, alla luce delle somme già assegnate al medesimo ricorrente a seguito delle sentenze <i>Ciccone c. Italia [Comitato]</i>, 12 marzo 2026 e <i>Ciccone c. Italia [Comitato]</i>, 28 maggio 2026, non ha riscontrato alcun motivo per riconoscergli un ulteriore somma a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali. Ricorso n. 16669/25: la Corte, alla luce delle somme già assegnate al medesimo ricorrente a seguito delle sentenze <i>Ciccone c. Italia [Comitato]</i>, 12 marzo 2026 e <i>Ciccone c. Italia [Comitato]</i>, 28 maggio 2026, non ha riscontrato alcun motivo per riconoscergli un ulteriore somma a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali. Ricorso n. 16816/25: € 1.250,00 Ricorso n. 17656/25: la Corte, alla luce delle somme già assegnate al medesimo ricorrente a seguito delle sentenze <i>Ciccone c. Italia [Comitato]</i>, 12 marzo 2026 e <i>Ciccone c. Italia [Comitato]</i>, 28 maggio 2026, non ha riscontrato alcun motivo per riconoscergli un ulteriore somma a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali. Spese legali Ricorso n. 10850/25: € 250,00	
<u>Mangiacapre e altri c. Italia</u>	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -



Ricorsi nn. 33125/24, 33127/24, 33130/24, 33133/24, 33135/24, 33136/24, 33137/24 27/08/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i>.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 33125/24: € 12.500,00 Ricorso n. 33127/24: € 12.500,00 Ricorso n. 33130/24: € 12.500,00 Ricorso n. 33133/24: € 12.500,00 Ricorso n. 33135/24: € 12.500,00 Ricorso n. 33136/24: € 12.500,00 Ricorso n. 33137/24: € 12.500,00 Spese legali Ricorso n. 33125/24: € 250,00	



	Ricorso n. 33127/24: € 250,00 Ricorso n. 33130/24: € 250,00 Ricorso n. 33133/24: € 250,00 Ricorso n. 33135/24: € 250,00 Ricorso n. 33136/24: € 250,00 Ricorso n. 33137/24: € 250,00	
<u>Farina e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 1875/25, 5258/25, 14133/25 27/08/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i> , 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non avessero adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> .	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale	



	Ricorso n. 1875/25: € 2.300,00 Ricorso n. 525/25: € 3.000,00 Ricorso n. 14133/25: la Corte, alla luce delle somme già assegnate ai medesimi ricorrenti a seguito delle sentenze <i>Abrusci e altri contro Italia [Comitato]</i>, 13 novembre 2025; <i>Liguori e altri contro Italia [Comitato]</i>, 26 febbraio 2026; <i>Di Rito e altri contro Italia [Comitato]</i>, 26 febbraio 2026; <i>Santopietro e altri contro Italia [Comitato]</i>, 26 febbraio 2026; <i>Bordogna e altri contro Italia [Comitato]</i>, 13 maggio 2026, non ha riscontrato alcun motivo per riconoscere loro un ulteriore somma a titolo di risarcimento per danni non patrimoniali. Spese legali Ricorso n. 1875/25: € 250,00 Ricorso n. 525/25: € 250,00	
--	---	--



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>Falco c. Italia</u> Ricorso n. 6540/26 26/08/2026 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU (procedurale) Art. 8 CEDU (procedurale) Art. 14 CEDU	OGGETTO Indagini efficaci e adeguate in relazione a un caso di maltrattamenti familiari.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. 1. Lo Stato convenuto ha rispettato i propri obblighi positivi, derivanti dagli articoli 3 e 8 CEDU, di condurre un’indagine efficace al fine di punire l’autore delle violenze denunciate dalla ricorrente (cfr., <i>mutatis mutandis</i> , <i>De Giorgi c. Italia</i> , n. 23735/19, 16 giugno 2022, <i>M.S. c. Italia</i> , n. 32715/19, 7 luglio 2022, e <i>Scuderoni c. Italia</i> , n. 6045/24, 23 settembre 2025)? 2. Alla luce degli obblighi procedurali dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 8 CEDU (cfr. <i>M.S. c. Italia</i> , cit., §§ 134-139 e i riferimenti ivi contenuti), il procedimento penale condotto nel caso di specie nei confronti dell’ex marito della ricorrente ha violato gli articoli summenzionati, tenuto conto, in particolare, del fatto che il giudice dell’udienza preliminare abbia ritenuto che gli atti di violenza domestica denunciati fossero semplici litigi familiari e che mancasse la dimensione abituale necessaria per qualificare il reato di maltrattamenti in ambito familiare (<i>Scuderoni</i> , cit., §§ 117-118)? In particolare, il pubblico ministero e il giudice dell’udienza preliminare hanno valutato correttamente le accuse di violenza domestica (<i>Ubeda e altri c. Italia</i> , n. 9993/24, 2 luglio 2026)? 3. La ricorrente ha subito una discriminazione basata sul sesso, contraria all’articolo 14, in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 CEDU, derivante da un comportamento discriminatorio delle autorità caratterizzato da pregiudizi e tale da creare un clima di impunità nei confronti del suo ex marito (cfr. <i>Opuz c. Turchia</i> , n. 33401/02, 9 giugno 2009 e <i>Volodina c. Russia</i> , n. 41261/17, 9 luglio 2019)?	



<u>Quagliano e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 28471/22, 30989/22 26/08/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Diniego dei tribunali nazionali dell'ammissione di prove testimoniali e dell'esame dei convenuti.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. I ricorrenti hanno beneficiato di un processo equo nella determinazione dei propri diritti e doveri civili, in conformità con i requisiti di cui all'articolo 6 § 1 CEDU, ivi compreso il principio della parità delle parti? In particolare, le decisioni dei tribunali nazionali che hanno respinto le richieste dei ricorrenti contenevano motivazioni adeguate (<i>Wierzbicki c. Polonia</i> , n. 24541/94, §§ 39, 44-45, 18 giugno 2002; <i>Dombo Beheer B.V. c. Paesi Bassi</i> , n. 14448/88, §§ 31-35, 27 ottobre 1993, <i>Carmel Saliba c. Malta</i> , n. 24221/13, §§ 62-67, 77, 79, 29 novembre 2016)?	
<u>Rosa c. Italia</u> Ricorso n. 12497/26 01/07/2026 Camera (I Sezione) Art. 3 CEDU (procedurale) Art. 8 CEDU (procedurale)	OGGETTO Indagini efficaci e adeguate in relazione a un caso di maltrattamenti familiari.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. Lo Stato convenuto ha rispettato i propri obblighi positivi, derivanti dagli articoli 3 e 8 CEDU, di condurre un'indagine efficace al fine di punire l'autore delle violenze denunciate dalla ricorrente (cfr., <i>mutatis mutandis</i> , <i>De Giorgi c. Italia</i> , n. 23735/19, 16 giugno 2022, <i>M.S. c. Italia</i> , n. 32715/19, 7 luglio 2022 e <i>Scuderoni c. Italia</i> , n. 6045/24, 23 settembre 2025)? 2. Tenuto conto degli obblighi procedurali dello Stato ai sensi degli articoli 3 e 8 CEDU (cfr. <i>M.S. c. Italia</i> , cit., §§ 134-139 e i riferimenti ivi contenuti), il procedimento penale condotto nel caso di specie nei confronti dell'ex compagno della ricorrente ha soddisfatto i requisiti di rapidità e di ragionevole diligenza?	

<u>Andreassen c. Italia</u> Ricorso n. 15710/26 31/08/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 CEDU Art. 8 CEDU Art. 14 CEDU	OGGETTO Determinazione dei diritti di affidamento del figlio minore e lamentata discriminazione nella valutazione delle capacità genitoriali fondata sul sesso.	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1. È stato violato il diritto del ricorrente al rispetto della propria vita familiare, in contrasto con l’articolo 8 CEDU (cfr. <i>Petrov and X c. Russia</i>, n. 23608/16, §§ 98-99 e 106, 23 ottobre 2018), tenuto conto della richiesta del ricorrente di un affidamento condiviso? In caso affermativo, tale ingerenza era prevista dalla legge e necessaria ai sensi dell’articolo 8 § 2 (cfr. <i>Novák c. Repubblica ceca</i>, n. 6656/24, §§ 63-66, 9 aprile 2026; <i>Popadić c. Serbia</i>, n. 7833/12, §§ 82-85, 20 settembre 2022; e <i>Z. c. Polonia</i>, n. 34694/06, §§ 69-71, 20 aprile 2010)? Nel rispondere a tale quesito, le parti sono invitate a esaminare in che misura le rispettive capacità genitoriali e l’età del minore siano rilevanti ai fini della determinazione dei diritti di affidamento e delle modalità di frequentazione del minore con ciascun genitore. 2. Il ricorrente è stato vittima di una discriminazione fondata sul sesso, in violazione dell’articolo 14 CEDU, in combinato disposto con l’articolo 8 (cfr., <i>mutatis mutandis</i>, <i>Tapayeva e altri c. Russia</i>, n. 24757/18, §§ 90-119, 23 novembre 2021, e <i>X c. Polonia</i>, n. 20741/10, §§ 68-69, 71, 84 e 87, 16 settembre 2021)? Si fa riferimento al lamentato effetto discriminatorio nei casi in cui, nonostante una decisione formale di affidamento condiviso di un minore in tenera età, il minore risieda prevalentemente con la madre e al padre siano riconosciuti soltanto limitati diritti di visita e frequentazione.	